

Legge regionale 27 luglio 1995, n.83

Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese.

ARTICOLO 1

(Istituzione)

1. E' istituita l'Azienda regionale, denominata "Azienda Regionale Agricola di Alberese", ai fini dell'esercizio di attivita' agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. L'Azienda Regionale Agricola di Alberese e' soggetto pubblico economico fornito di personalita' giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio proprio.

ARTICOLO 2

(Finalita')

1. L'Azienda:

- svolge attivita' di coltivazione dei terreni di sua proprieta' e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;
- esercita la selvicoltura e l'allevamento del bestiame;
- svolge attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- esercita l'agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;
- puo' assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni aventi finalita' compatibili con le attivita' aziendali.

2. L'Azienda puo' svolgere, su richiesta dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura e foreste di cui alla LR 10.6.1993, n. 37, attivita' di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, puo' istituire nell'Azienda Agricola di Alberese e Rispescia un centro di rappresentanza della Regione Toscana.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, affida all'Azienda attivita' di ricerca per tecniche produttive legate all'ambiente ed allo sviluppo sostenibile, anche allo scopo di costituire presso l'Azienda medesima un polo europeo per l'agricoltura sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

ARTICOLO 3

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) l'Amministratore
- b) il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 4 (Amministratore)

1. L'Amministratore è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entro 90 giorni dall'emanazione della presente legge, tra i soggetti esperti in organizzazione ed amministrazione con esperienze nel settore agricolo, commerciale e finanziario.

2. L'Amministratore resta normalmente in carica per tre anni. È riconfermabile nella carica. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell'approvazione del bilancio dell'Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell'incarico da parte del Consiglio, su proposta della Giunta.

ARTICOLO 5 (Attribuzioni dell'Amministratore)

1. L'Amministratore rappresenta legalmente l'Azienda ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. È tenuto ad attuare le direttive del Consiglio regionale e gli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'Amministratore propone alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno lo schema della relazione previsionale programmatica ed entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio dell'Azienda, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3. La relazione previsionale programmatica si compone del piano pluriennale, del bilancio preventivo, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale culturale e di attività.

Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione.

Nei documenti della relazione previsionale programmatica sono distintamente evidenziate le attività della Azienda di cui ai commi 1), 2) e 3) del precedente articolo 2.

4. La relazione previsionale e programmatica deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti.

5. I beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati mediante asta pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.

L'alienazione avviene a norma degli artt. 18, 19, 20 e 21 della LR 16.5.1991, n. 20.

L'Amministratore dell'Azienda provvede a formare ed emanare l'avviso d'asta, a presiedere la gara e a stipulare l'atto di cessione.

6. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda nonché le procedure di acquisizione e di vendita dei prodotti, sono disciplinati da un regolamento elaborato dall'Amministrazione entro sei mesi dall'insediamento adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro 60 gg. dalla data di presentazione da parte della Giunta.

ARTICOLO 6

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27.1.1992 n. 88. Il Collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Collegio, in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redige la relazione di cui all'art. 5, comma 3 della presente legge, nonché una relazione sul bilancio preventivo. Nella relazione il Collegio può formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del Codice civile relative al Collegio sindacale delle Società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al Decreto legislativo 27.1.1992, n. 88 per essere nominati nel Collegio è richiesto il possesso dei requisiti per la iscrizione nell'elenco predetto.

ARTICOLO 7

(Incompatibilità)

1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere nominato Amministratore e non possono far parte del Consiglio dei revisori i Consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri Enti regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità Montane e i membri degli esecutivi di tali enti,

nonche' gli Amministratori straordinari delle UU.SS.LL., gli imprenditori o gli amministratori di societa' che forniscono beni o prestano servizi all'Azienda ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.

2. Nel caso in cui sia nominato Amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla LR n. 108/93 e successivi regolamenti di attuazione. Nel caso in cui il dipendente regionale sia collocato in aspettativa, senza assegni per tutta la durata dell'incarico, il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio.

ARTICOLO 8 (Decadenza)

1. L'Amministratore decade dall'incarico, oltre che per una sopravvenuta causa di incompatibilita', anche nei casi previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 9 (Sostituzione)

1 La nomina dell'Amministratore e dei membri del Collegio dei Revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 10 (Compensi e rimborsi spese)

1. I compensi e le indennita' per l'Amministratore ed i Revisori sono cosi' determinati:

- a) all'Amministratore viene corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico spettante al personale regionale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale comprensivo della indennita' per la funzione di coordinamento;
- b) al Presidente del Collegio dei revisori una indennita' annua pari al 15 per cento del compenso spettante all'Amministratore;
- c) ai membri del Collegio dei Revisori una indennita' annua pari al 10 per cento del compenso spettante all'Amministratore.

2. Ai membri componenti il Collegio dei Revisori, residenti in sede diversa da quella dell'Azienda, e' dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

3. All'Amministratore e' dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in Comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

4. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell'Azienda.

ARTICOLO 11

(Relazione previsionale programmatica e bilancio)

1. La relazione previsionale programmatica annuale e' adottata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio che dovra' provvedere alla sua approvazione entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorso detto termine la relazione previsionale si intende approvata.

2. Il bilancio dell'Azienda e' inviato dall'Amministratore della Giunta regionale che provvede, nel termine di venti giorni, alla adozione ed alla trasmissione al Consiglio regionale, per l'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento.

3. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 12

(Comitato tecnico aziendale)

1. Il Comitato tecnico aziendale e' organismo di consulenza tecnica per la gestione dell'Azienda.

2. Il Comitato e' composto da sette membri nominati dal Consiglio regionale, dei quali uno proposto dal Comune di Grosseto, uno dalla Provincia di Grosseto, uno dall'Ente Parco della Maremma. La deliberazione di nomina individua altresì il Presidente del Comitato. Il Comitato dura in carica per tre anni.

3. I membri del Comitato devono essere esperti nelle discipline agronomiche, zootecniche, forestali e naturalistiche.

4. Il Comitato esprime il proprio parere consultivo a maggioranza dei suoi membri sul piano culturale annuale e sui contenuti scientifici della convenzione, da stipularsi con l'ARSIA relativa alla realizzazione delle attivita' di sperimentazione, di ricerca, di divulgazione e didattica ai sensi rispettivamente dell'art. 5 e dell'art. 2 comma n. 2 della presente legge.

5. Il Comitato per lo svolgimento delle sue attivita' puo' dotarsi di un apposito regolamento.

6. Ai membri del Comitato spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di L. 100.000 (lorde), nonché l'eventuale rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 13 (Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda e può disporre ispezioni e controlli a mezzo di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'Azienda.

ARTICOLO 14 (Controllo sugli organi)

1. Gli organi dell'Azienda possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di disposizioni normative o regolamentari. Del predetto decreto è data informazione al Consiglio regionale.

2. Col medesimo decreto viene nominato un Commissario, ai sensi dell'art. 3 della LR 16.6.1994 n. 45, per l'amministrazione dell'Azienda che resta in carica fino al rinnovo degli organi aziendali.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'adozione dell'atto di cui al primo comma, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede alla ricostituzione degli organi.

ARTICOLO 15 (Dotazione organica)

1. È soggetta ad approvazione della Giunta regionale la dotazione organica del personale a tempo indeterminato. La proposta è inviata dall'Amministratore alla Giunta regionale che si esprime su di essa nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 16 (Personale)

1. L'Azienda assume personale con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.

ARTICOLO 17 (Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:

- proventi dell'attività imprenditoriale;
- proventi derivanti dalle attività di cui al comma 2) e 3) del precedente art. 2;
- contributi regionali, statali e comunitari;
- ricorso al credito;
- ulteriori entrate eventuali.

2. Gli eventuali utili di gestione sono destinati ad investimenti migliorativi del patrimonio dell'Azienda.

3. La contabilità dell'Azienda è tenuta secondo il disposto del Codice civile e delle altre leggi in materia.

ARTICOLO 18

(Patrimonio)

1. L'Azienda ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinati, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale provvede ad individuare i beni da assegnare con propria deliberazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il verbale di consegna dei beni assegnati all'Azienda costituisce titolo per le trascrizioni e le volture catastali, nonché per le iscrizioni nei pubblici registri.

3. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.

ARTICOLO 19

(Norma transitoria)

1. Il personale regionale in servizio presso l'Azienda agricola regionale di Alberese, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere assunto dall'Azienda con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e gli impiegati agricoli, nei limiti della dotazione organica di cui all'art. 15.